

DISCIPLINARE DI GARA

(CUP F44D23000570006, CIG A0046F925B)

OGGETTO: procedura di gara negoziata telematica ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con legge 120/2020 per l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativamente a "Lavori di manutenzione straordinaria del piano secondo sottostrada della sede dell'Università degli Studi di Cassino sita in piazza Marzi n. 1, Frosinone", finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.5: Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS), "Potenziamento dei laboratori degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS Academy", progetto "Laboratorio di Meccatronica per la Fabbrica Digitale", CUP F44D23000570006, CIG A0046F925B

ART. 1 ENTE AGGIUDICATORE

Fondazione ITS Meccatronico del Lazio, Via del Plebiscito n. 15, 03100 – Frosinone (FR), Codice fiscale 92083390606/ P. Iva 03082950605

Telefono: +39 0775 1440866

e-mail: fondazione@itsmeccatronicolazio.it; PEC: fondazione@pec.itsmeccatronicolazio.it

Indirizzo Internet: <https://itsmeccatronicolazio.it/>

Il presente disciplinare ed il capitolato speciale di appalto integrato e tutti i documenti relativi alla presente procedura negoziata sono reperibili sulla piattaforma di e-procurement del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MePA – Acquisti in rete PA) accessibile all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it/> e sul sito della Fondazione ITS Meccatronico del Lazio nella sezione Amministrazione Trasparente.

Responsabile del procedimento di gara è il Dott. Ing. Marco Micheli.

INFORMAZIONI: le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate a mezzo pec all'indirizzo: fondazione@pec.itsmeccatronicolazio.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4 ottobre 2023.

Attraverso lo stesso mezzo la Stazione Appaltante provvederà a fornire le risposte ai quesiti degli operatori economici invitati entro e non oltre il giorno 5 ottobre 2023.

Per **informazioni** relative alla piattaforma di e-procurement del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MePA – Acquisti in rete PA) si rinvia a quanto specificato nella lettera di invito.

COMUNICAZIONI: Si rinvia a quanto contenuto nella lettera di invito, ferma restando la seguente precisazione:

- **NB:** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 2. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO INTEGRATO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativamente a "Lavori di manutenzione straordinaria del piano secondo sottostada della sede dell'Università degli Studi di Cassino sita in piazza Marzi n. 1, Frosinone", secondo le norme e condizioni di cui al capitolato speciale di appalto integrato e relativa documentazione tecnica, resa disponibile sulla piattaforma di e-procurement del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MePA - Acquisti in rete PA) - <https://www.acquistinretepa.it/>. L'appalto comprende un unico Lotto.

2

Art. 3. LUOGO DI ESECUZIONE:

Sede dell'Università degli Studi di Cassino sita in piazza Marzi n. 1, 03100 - Frosinone.

Art. 4. DURATA DELL'APPALTO (LAVORI E SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE)

La data inderogabile per i fine lavori è fissata al giorno 31.07.2024 e l'appalto prenderà avvio dal giorno successivo alla data di sottoscrizione di specifico verbale di inizio attività sottoscritto dalle parti, subordinato al buon esito delle procedure di controllo previste dalla normativa.

Art. 5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL' APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto, da porre a base di gara, soggetto a ribasso, ammonta a **€ 446.839,39 (quattrocentoquarantaseimilaottocentotrentanoveEuro/39) + Iva**, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano ad **€ 8.500,02 (ottomilacinquecentoEuro/02) + Iva**. Il corrispettivo contrattuale sarà comunque oggetto della procedura negoziata e sarà determinato sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentata dall'operatore economico.

N.B.: Per il presente appalto gli eventuali rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm. e ii. saranno valutati in fase di esecuzione dei lavori e gli eventuali costi sono compresi fra gli oneri della sicurezza.

Art. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

L'appalto sarà aggiudicato, previa gara svolta in modalità telematica, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020, ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti criteri:

CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
TOTALE	100

A) VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella in forma riassuntiva con la relativa ripartizione dei punteggi.

A. Offerta tecnica **max punti 80**, così suddivisa:

<i>Elementi di valutazione</i>	<i>punteggio massimo conseguibile</i>	<i>punteggio totale conseguibile</i>
A. Proposte migliorative rispetto al progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara per aspetti funzionali ed architettonici (natura qualitativa).	30	80
B. Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzato a migliorare il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera (natura quantitativa).	30	
C. Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzate ad una riduzione degli oneri manutentivi.	10	
D. Professionalità del gruppo di progettazione	10	

3

Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui alle precedenti lettere A. e B., il relativo punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri:

<i>A. Proposte migliorative rispetto al PFTE posto a base di gara per aspetti funzionali ed architettonici (natura qualitativa)</i>	<i>punteggio massimo conseguibile</i>
	punti
A.1 valore delle proposte migliorative rispetto al PFTE posto a base di gara per pregio tecnico	15
A.2 valore delle proposte migliorative rispetto al PFTE posto a base di gara per caratteristiche funzionali ed architettoniche	15
	30

<i>B. Miglioramento delle soluzioni tecniche e tecnologiche previste nel progetto finalizzato a migliorare il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera (natura quantitativa)</i>	<i>punteggio massimo conseguibile</i>
	punti
B.1 valore delle proposte migliorative per il contenimento dei consumi energetici	20
B.2 valore delle proposte migliorative per il contenimento del consumo delle risorse naturali e ambientali	10
	30

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri qualitativi di cui sopra, e dei sub-criteri, ove presenti, è attribuito, da parte di ciascun commissario, un punteggio sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale.

Per ciascun criterio qualitativo la Commissione giudicatrice calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli commissari.

In presenza di sub-criteri, la Commissione giudicatrice calcola la media aritmetica dei punteggi attribuiti dai singoli commissari ad ogni sub criterio. I risultati della somma della media aritmetica dei sub-criteri determina il punteggio attribuito a quel criterio qualitativo dalla Commissione.

B) VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Le offerte economiche, **max 20 punti**, saranno valutate applicando la seguente formula:

$$P = \frac{P_{max} * R_{offerto}}{R_{offerto Max}}$$

Dove:

P: punteggio da attribuire all'offerta

Pmax: Massimo punteggio attribuibile

R-offerto: Ribasso offerto

R-offerto Max: Massimo ribasso offerto

Esempio:

Base gara € 100.000,00

Offerte:

- Offerta A : € 80.000,00, ribasso € 20.000,00
- Offerta B : € 70.000,00, ribasso € 30.000,00
- Offerta C : € 60.000,00, ribasso € 40.000,00

Il punteggio da attribuire per la valutazione dell'offerta economica per le offerte sarà il seguente:

- P Offerta A = $20 * 20.000 / 40.000 = 10$ punti
- P Offerta B = $20 * 30.000 / 40.000 = 15$ punti
- P Offerta C = $20 * 40.000 / 40.000 = 20$ punti

L'appalto sarà affidato all'operatore economico che avrà punteggio complessivo più alto (offerta tecnica + offerta economica).

L'offerta economicamente più vantaggiosa risulterà quella che ha conseguito il maggiore punteggio complessivo, fatta salva la verifica di cui all'art. 110 del D.lgs. n. 36 del 2023.

Si precisa che la Fondazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non confacenti alle proprie esigenze. La Fondazione si riserva parimenti la facoltà di provvedere all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida.

Art. 7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi i soggetti individuati nell'articolo 65 del D.lgs. n.36/2023, che non rientrino nei motivi di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. n.36/2023 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Gli operatori economici partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 commi 1, 3 e 4 del D.Lgs. n.36/2023.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n.36/2023.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

Le imprese di rete non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere c) e d) e 66 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n.36/2023 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del D.Lgs. n.36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
- b) giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- d) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione del presente appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c) o d) del D.Lgs. n.36/2023 ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 68 comma 5 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Il concorrente al fine di partecipare alla gara dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

a) Requisiti Generali

Il concorrente nella procedura di gara negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito con Legge n.120/2020, deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n.165/2001 e di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica amministrazione; costituirà inoltre causa di esclusione dalla gara il mancato rispetto dei requisiti di cui al D.Lgs. n.159/2011 – Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023 per la soddisfazione dei requisiti generali.

b) Requisiti speciali di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali

Il concorrente ferma l'iscrizione di cui all'art. 100 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in relazione ai requisiti speciali di cui all'art. 100 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. possesso negli ultimi tre esercizi di un fatturato pari ad almeno il doppio del valore dell'appalto (art. 100 comma 11 del D.Lgs. n.36/2023);
2. possesso di una qualificazione, attestata da una SOA, almeno di livello II ai sensi dell'art. 100 comma 4 D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato II.12.

La verifica circa la carenza dei requisiti di ordine speciale comporterà l'immediata esclusione dell'operatore economico dalla procedura o l'impossibilità di aggiudicazione dell'appalto. Laddove i requisiti speciali vengano meno in corso di esecuzione del contratto, si determinerà la risoluzione dello stesso.

c) Ulteriori requisiti ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021: trattandosi di procedura afferente a un investimento pubblico finanziato con fondi strutturali dell'Unione europea e relativo al PNRR, saranno esclusi dalla procedura di gara:

- gli operatori che occupano oltre cinquanta dipendenti e che, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, non producono copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della

sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

- gli operatori economici interdetti dalla partecipazione alle procedure finanziate con i fondi del PNRR o del PNC in quanto, occupando un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, sempre finanziato in tutto o in parte con tali fondi, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte;
- gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Ai sensi dell'art. 47 comma 7 del D.L. n. 77/2021, gli operatori economici sono esonerati dal rispetto degli obblighi assunzionali di cui al comma 4 del medesimo articolo. Di conseguenza gli operatori economici che presenteranno offerta a seguito del presente avviso non assumono l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali:

- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento di occupazione femminile.

L'esonero dal rispetto degli obblighi di cui al ridetto comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 nella fattispecie è giustificato dalla natura dell'appalto e dell'intervento da realizzare, afferente al settore dell'edilizia, in cui l'occupazione giovanile e femminile rappresenta una percentuale minima rispetto agli occupati del comparto e attraverso un periodo di crisi, al punto che un vincolo come quello del comma 4 rischierebbe di pregiudicare l'effettiva realizzazione del progetto PNRR.

Trattandosi di procedura afferente a un investimento pubblico finanziato con fondi strutturali dell'Unione europea e afferente al PNRR saranno altresì esclusi dalla procedura di gara:

- gli operatori economici che non si impegnino, al momento della presentazione dell'offerta al rispetto del principio del DNSH (Do Not Significant Harm);
- gli operatori economici che non si impegnino a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010;
- gli operatori economici che non contribuiscano all'individuazione del "titolare effettivo";
- gli operatori economici che non rendano apposita dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interessi.

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023 (cd. "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici"), l'operatore economico, singolo o raggruppato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n.36/2023, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 100 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Si specifica che ai sensi dell'art. 104, commi 1 e 4 del D.Lgs. n.36/2023, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione - in originale o copia autentica - il contratto in forza del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avalimento contiene, a pena

di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'operatore economico ausiliario.

Art. 9 VERIFICA DEI REQUISITI

Considerata l'introduzione obbligatoria del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) a decorrere dal 9.11.2022, così come specificato con Delibera attuativa ANAC n. 464 del 27.07.2022, e considerate la natura ed il valore della presente procedura la Stazione Appaltante provvederà alla verifica dei requisiti dell'Operatore Economico (detto anche "concorrente") a mezzo del FVOE.

In particolare, mediante il FVOE sono effettuati:

- la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici;
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023 e il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 100 del D.Lgs. n.36/2023;
- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 94 e 95 del D.Lgs. n.36/2023 in capo ai soggetti ausiliari;
- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Il FVOE consente:

- a) alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
- b) agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
- c) il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;
- d) il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell'esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.

Per l'utilizzo del FVOE:

- a) la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
- b) l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, inclusi gli eventuali subappaltatori. Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione

- amministrativa da luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 36/2023, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato ai sensi del comma 2 dello stesso articolo;
- c) in caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 104 del D.Lgs. n.36/2023, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico;
 - d) in caso di ricorso al subappalto nei termini di cui all'art. 49 D.L. n.77/2021, convertito in Legge n.108/2021, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui all'art. 119 comma 5 del D.Lgs. n.36/2023, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario comprovabili mediante i documenti indicati all'articolo 5 della delibera attuativa ANAC n.464 del 27.07.2022 avviene, attraverso l'utilizzo della BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati di cui alla lettera a) è effettuata ai sensi dell'articolo 40, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 28/12/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'articolo 71, comma 2, del medesimo decreto.

Art. 10 RTI O CONSORZI

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o consorzi, si applicano, oltre alle norme generali, quelle di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n.36/2023 e 92-94 del D.P.R. n.207/2010.

Nel dettaglio, relativamente all'art. 67: "I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 100, comma 4.

L'allegato II.12 disciplina, nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 100, comma 4, la qualificazione degli operatori economici, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a) per gli appalti di servizi e forniture, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e) e

lettera f), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma precedente, al fine di consentire alla Stazione Appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, fino alla estinzione di ogni rapporto. La Stazione Appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

E' vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al punto precedente comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo servizio.

Le disposizioni di cui all'articolo 68 del D.Lgs. n.36/2023 trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n.36/2023;

Nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato si applica l'art. 124 del D.Lgs. n.36/2023.

È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Art. 11 AVVALIMENTO

Si applica la disciplina prevista dall'art. 104 del D.Lgs. n.36/2023.

Qualora il soggetto partecipante alla gara si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti economico finanziari di altro soggetto (impresa ausiliaria), a pena di esclusione dei partecipanti:

- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un partecipante;
- nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino all'appalto sia l'impresa ausiliaria sia il soggetto partecipante che si avvale dei requisiti;

- non è consentito che il concorrente si avvalga di più di un'impresa ausiliaria per ciascuna categoria.

Ai sensi dell'art. 104 comma 7 del D.Lgs. n.36/2023, il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Fondazione, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 104 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 il concorrente deve comprovare in sede di gara chi disporrà effettivamente e in modo irrevocabile dei requisiti messi a disposizione dall'ausiliaria per tutta la durata dell'appalto.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2 dell'art 104 del D.Lgs. n.36/2023, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n.36/2023;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avalimento.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. n.267/1942.

Art. 12 GARANZIA PROVVISORIA

Le offerte per la partecipazione alla gara dovranno essere corredate da una garanzia provvisoria costituita ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. n.76/2020, convertito con modificazioni in L. n.120/2020, in considerazione della tipologia dell'appalto, del suo valore e della sua afferenza all'attuazione di un progetto finanziato dal PNRR.

L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria dimezzata rispetto a quella di cui all'art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e dunque **pari al 1% del valore dell'appalto**, come indicato nella tabella sottostante, con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, intestata alla Fondazione ITS Meccatronico del Lazio Via del Plebiscito n. 15, 03100 – Frosinone (FR), Codice fiscale e P. Iva 92083390606.

Oggetto dell'appalto	Affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativamente a: "Lavori di manutenzione straordinaria del piano secondo sottostrada della sede dell'Università degli Studi di Cassino sita in piazza Marzi n. 1, Frosinone"
Valore dell'appalto	€ 446.839,39
Importo cauzione o fidejussione (1%)	€ 4.468,39

La garanzia deve essere costituita con le seguenti modalità.

La garanzia, a scelta dell'offerente, può essere costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del

D.Lgs. n.385 del 1° settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ente aggiudicatore, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente.

In caso di fideiussione bancaria, assicurativa o finanziaria rilasciata da imprese bancarie, assicurative o finanziarie, gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie nei termini di legge.

La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa devono essere conformi agli schemi tipo di cui alla scheda tecnica del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31.

In caso di costituzione della garanzia mediante fideiussione la stessa deve recare la firma del soggetto autorizzato dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n.50 del 2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice e le relative certificazioni vanno prodotte in formato digitale (scansione dell'originale cartaceo) e inserite nella eventuale "documentazione amministrativa aggiuntiva".

Le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del Codice si applicano:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g), ed h) del D.Lgs. n.36/2023 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n.36/2023, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs. n.36/2023, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema la scansione della documentazione originale cartacea.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 13 GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione come definito dal precedente articolo, ovvero secondo le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs. n.36/2023, pari al 5% per cento dell'importo contrattuale.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Fondazione.

Alla garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto si applicano le riduzioni previste art. 106, comma 8 del D.Lgs. n.36/2023.

L'esecutore dei lavori è obbligato altresì, ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice, a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. Lo svincolo della polizza avverrà ad avvenuto collaudo dopo il pagamento dell'ultimo SAL.

ART. 14 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 (trentatreEuro/00) tramite il portale di pagamenti ANAC al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il servizio consente, mediante il sistema pagoPA, il pagamento degli importi dovuti a favore dell'Autorità.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema FVOE. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n.36/2023, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- a) il codice fiscale del partecipante;
- b) il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

ART. 15 PARTECIPAZIONE ALLA GARA: PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA E TERMINI DI PRESENTAZIONE

La presentazione dell'offerta, corredata dalla relativa documentazione richiesta, dovrà pervenire in forma telematica attraverso la piattaforma di e-procurement del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MePA – Acquisti in rete PA) accessibile all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it/>

a) Definizioni utili per la procedura telematica

Si riporta di seguito il significato di alcuni dei principali termini utilizzati nella procedura telematica:

Abilitazione: risultato del procedimento che consente l'accesso e la partecipazione degli operatori economici abilitati alla piattaforma di e-procurement per lo svolgimento della gara telematica.

Account: insieme dei codici personali di identificazione costituiti da e-mail e password che consentono alle imprese abilitate l'accesso alla piattaforma di e-procurement per la partecipazione alla gara telematica.

Firma digitale: è uno dei requisiti che l'offerta deve possedere per essere giuridicamente rilevante e per garantirne inviolabilità/integrità e provenienza. È il risultato della procedura informatica (validazione) basata su certificazione qualificata rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura come disciplinata dal D.Lgs. n.82 del 7.03.2005 (codice dell'amministrazione digitale), firma digitale PAdES o CAdES.

Marcatura temporale: è il risultato della procedura informatica che consente di dare certezza all'ora e al minuto di "chiusura" dell'offerta. Tale procedura garantisce lo stesso livello di inviolabilità delle offerte previsto dalla procedura di gara tradizionale ad evidenza pubblica, dando certezza del momento della chiusura dell'offerta telematica. Consiste nella generazione, tramite processo informatico di una firma digitale (anche aggiuntiva rispetto a quella del sottoscrittore) cui è associata l'informazione relativa a una data e a un'ora certe.

Numero di serie della marcatura temporale: è il codice che identifica in modo univoco la marcatura temporale apposta su un documento informatico. A seconda dei software di firma e marcatura utilizzati, questo codice può essere visualizzato in formato decimale o esadecimale e viene denominato in vari modi ("Numero seriale", "Numero di serie", "Serial number", ...).

Piattaforme di approvvigionamento digitale: sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

Busta telematica di offerta economica: scheda di offerta che verrà compilata dal concorrente.

Upload: processo di trasferimento e invio di dati dal sistema informatico del concorrente a un sistema (piattaforma) remoto, ossia a "distanza", per mezzo di connessione alla rete internet.

b) Modalità di autenticazione sul sistema telematico: abilitazione alla gara

Gli operatori economici invitati che intendono presentare offerta a valere sulla presente procedura dovranno già essere preventivamente iscritti alla piattaforma di e-procurement del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MePA – Acquisti in rete PA) - <https://www.acquistinretepa.it/>.

L'iscrizione a MePA era infatti condizione necessaria per poter partecipare alla manifestazione di interesse/indagine di mercato preliminare all'indizione della presente procedura.

Per identificarsi su MePA, ed accedere alla documentazione di gara, gli operatori economici dovranno pertanto utilizzare le credenziali già in loro possesso.

L'identificazione, che può avvenire, oltre che mediante le credenziali assegnate in sede di registrazione, anche mediante:

- il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- la carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- la carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo.

Per la risoluzione delle eventuali problematiche tecniche e/o amministrative inerenti all'utilizzo di MePa si rinvia ai punti di contatto indicati nella lettera di invito.

c) Modalità e termine di presentazione della documentazione di gara

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista sulla piattaforma di e-procurement del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MePA – Acquisti in rete PA) -

<https://www.acquistinretepa.it/>, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10 ottobre 2023. Dovrà essere inserita sulla piattaforma MePa la seguente documentazione:

- A. Documentazione Amministrativa (busta amministrativa);
- B. Offerta Tecnica (busta tecnica);
- C. Offerta Economica (busta economica)

Si precisa che:

- il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e l'amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

Documentazione Amministrativa

Nella busta relativa alla documentazione amministrativa il concorrente dovrà inserire:

- la **“Domanda di partecipazione” (Allegato 1)**, recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione. La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inserita tra la documentazione amministrativa.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti)

Nel caso in cui l'operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito la **“Domanda di partecipazione” (Allegato 1)**
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà: firmare digitalmente la **“Domanda di partecipazione”**

La suddetta domanda, sottoscritta digitalmente dai membri dell'operatore economico riunito, deve essere inserita nella “busta amministrativa” sulla piattaforma MePA.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo già costituiti deve essere, inoltre prodotta ed inserita nella “busta amministrativa” sulla piattaforma MePA, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria:

- Copia autentica**, rilasciata dal notaio, dell'ATTO DI COSTITUZIONE di RTI, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68 commi 5 e 6, del D.lgs. 36/2023 in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

- **Il “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato 2).**

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 D.lgs. n.36/2023, all'art. 53 comma 16 ter D.lgs. n.165/2001, sul rispetto dei protocolli di legalità di cui al D.lgs. n.159/2011, sul possesso dei criteri di selezione, dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attraverso il DGUE (**Allegato 2**). Dal 2018 il DGUE deve essere fornito esclusivamente in forma elettronica. Il DGUE dovrà essere compilato e sottoscritto in PDF con firma digitale (PAdES o CAdES) dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico potrà avvalersi del DGUE in formato Word compilabile, disponibile nella documentazione di gara (**Allegato 2**).

In alternativa l'operatore economico potrà compilare il DGUE tramite il servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE messo a disposizione dalla Commissione Europea all'indirizzo

<https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> dove potrà sia generare un nuovo DGUE oppure importare per la compilazione il file - Allegato 2 - fornito dalla stazione appaltante fra la documentazione di gara.

Si evidenzia che il concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. La stazione appaltante assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese nel DGUE e sulla base di questa verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. La stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti il DGUE dovrà essere compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

N.B. Nel caso in cui l'operatore economico sia stato ammesso a **concordato preventivo con continuità aziendale** dovrà essere compilata la relativa sezione C del DGUE con le informazioni richieste in particolare ai sensi dell'art. 124 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023.

- **In ipotesi di Avvalimento** - L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste per l'ammissione alla gara (**Avvalimento**) deve indicare nel **DGUE**:
 - la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
 - i requisiti oggetto di avvalimento.

L'**operatore economico** deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 104, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

L'**impresa ausiliaria**, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio DGUE;
- riferire, utilizzando l'apposito modello "Dichiarazione di avvalimento" ex art. 104 del D.Lgs. n.36/2023 (Allegato 3), disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell'operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il concorrente e verso la Fondazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc...) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE e la "Dichiarazione di avvalimento" ex art. 104 del D.Lgs. n.36/2023 (Allegato 3) e le

ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilate e sottoscritte ciascuna dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale (PAdES o CADES) devono essere inserite tra la documentazione amministrativa sulla piattaforma MePA ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, da parte della mandataria.

L'impresa ausiliaria, individuata dal concorrente ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. n.50 del 2016, non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 124 comma 5, D.Lgs. n.36/2023.

- **PASSOE** – Il concorrente deve inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa il PASSOE ottenuto dopo la registrazione al servizio FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) e funzionale alla verifica dei requisiti da parte del RUP della Stazione Appaltante (Delibera attuativa ANAC n. 464 del 27.07.2022).
- Il concorrente deve prestare la **Garanzia Provvisoria** a favore della Fondazione per un importo pari al 1% del valore dell'appalto e deve produrre la relativa documentazione tra quella amministrativa secondo le indicazioni di cui al **precedente articolo 12 del presente disciplinare di gara**, cui espressamente si rinvia.
- Il concorrente deve inoltre accludere all'offerta **l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui all'art. 106 D.Lgs. n.36/2023, qualora l'offerente risultasse poi aggiudicatario (per i dettagli si rinvia al **precedente articolo 13 del presente disciplinare di gara**).

Il documento attestante l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente ed infine inserito fra la documentazione amministrativa. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nella "busta amministrativa" la scansione della documentazione originale cartacea.

- **La ricevuta generata dal sistema Pago PA** tramite il portale dei pagamenti ANAC attestante l'avvenuto pagamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) del contributo pari ad € 33,00 (trentatreEuro/00).
Il pagamento, ai sensi del precedente articolo 14 del disciplinare di gara, deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell'ANAC Delibera del consiglio n. 1174/2018 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2019).
- La **dichiarazione sul rispetto del principio del DNSH** (Do not significant harm) come già richiamato nella Lettera di invito tramite la compilazione e sottoscrizione digitale dell'**Allegato 4**, incluso fra la documentazione di gara.
- La **dichiarazione sull'individuazione del Titolare effettivo**, sulla **Tracciabilità dei pagamenti** e sull'**assenza di Conflitto di interesse** di cui all'**Allegato 5** accluso alla documentazione di gara.
- Il **Patto di integrità** sottoscritto digitalmente come da **Allegato 6** compreso fra la documentazione di gara.

Offerta Tecnica

Nella busta tecnica il concorrente:

- dovrà produrre, nella specifica sezione "allega documenti" **una relazione** di massimo n. 10 pagine (ovvero 20 facciate), formato A4, font Times New Romans, carattere 12, interlinea 1,15, avendo cura di far esplicito riferimento a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al presente Disciplinare e alla Lettera di invito. Saranno altresì valutate eventuali circostanziate proposte di integrazione di servizi

a favore della Fondazione. In aggiunta alla relazione potranno essere allegati uno o più elaborati grafici in formato A 3.

Le pagine eccedenti il limite massimo non saranno valutate dalla Commissione giudicatrice.

Nel caso in cui la relazione non rispetti il formato e/o il carattere e/o l'interlinea, la Commissione non la riterrà valida.

L'offerta tecnica e gli allegati devono essere firmati digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita sulla piattaforma unitamente al modello accompagnatorio (**Allegato 7**), anch'esso firmato digitalmente secondo i medesimi criteri.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario. La mancata presentazione dell'offerta tecnica, così come il caricamento di un file non contenente l'offerta tecnica, comporterà l'esclusione dalla gara.

A pena di esclusione, nell'offerta tecnica non devono essere inclusi l'offerta economica, né elementi consistenti dell'offerta economica o elementi che comunque consentano di ricostruirla.

Ai sensi dell'articolo 101, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n.36/2023 qualunque irregolarità riferita all'offerta tecnica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

- **Dichiarazioni sui segreti tecnici e commerciali**

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare tramite l'apposito **Allegato 8**, la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell'ambito delle giustificazioni e/o all'interno dell'offerta tecnica che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n.36/2023.

Il soggetto concorrente, utilizzando l'apposito **Allegato 8** disponibile nella documentazione di gara, è tenuto, secondo motivata e comprovata dichiarazione, anche allegando la necessaria documentazione, ad indicare le parti delle giustificazioni e/o dell'offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali. Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023.

Offerta Economica

Per presentare la propria offerta economica il concorrente dovrà utilizzare lo spazio apposito presente sulla piattaforma MePA e compilare i relativi campi.

All'esito della compilazione la piattaforma MePA consentirà la generazione del documento di "Offerta economica" che dovrà essere firmato digitalmente (firma digitale PADES o CADES).

L'operatore economico dovrà presentare un'offerta economica al ribasso dell'importo posto a base di gara e soggetto a ribasso. Gli oneri della sicurezza, invece, non sono soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'articolo 101 comma 1 lett. a) del D.Lgs n.36/2023 qualunque irregolarità riferita all'offerta economica non può essere sanata e comporta quindi l'immediata esclusione dalla procedura di gara.

Art. 16 – Dichiarazioni sostitutive

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni

sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Art. 17 – Svolgimento delle operazioni di gara

La Commissione giudicatrice si riunirà in prima seduta presso la sede della Fondazione ITS Meccatronico del Lazio, Via del Plebiscito n. 15, 03100 – Frosinone (FR) per l'esame della documentazione amministrativa e tecnica dei concorrenti.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel medesimo luogo, nella data e negli orari che saranno decisi della Commissione giudicatrice.

La Commissione durante la/e seduta/e verificherà la correttezza e completezza della documentazione amministrativa e tecnica dei concorrenti ed assegnerà un punteggio alle offerte tecniche valide secondo i criteri definiti dal presente disciplinare e secondo le indicazioni di cui all'Art.6 del presente capitolato.

Al termine di questa prima fase la Commissione, per il tramite del RUP che ne fa parte, procederà a:

- a. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 19 del presente disciplinare, ove ciò si renda necessario e sia ammissibile;
- b. adottare il provvedimento che determina le eventuali esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui agli articoli artt. 27 e 28 del D.Lgs n. 36/2023;
- c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Le eventuali esclusioni saranno comunicate agli operatori economici ai sensi dell'art. 23 del presente disciplinare.

Terminata la prima fase di valutazione, la Commissione giudicatrice fisserà una data ed un orario per una seduta pubblica in presenza presso la sede della Fondazione ITS Meccatronico del Lazio, Via del Plebiscito n. 15, 03100 – Frosinone (FR). La data e l'orario della seduta pubblica saranno comunicate ai concorrenti non esclusi a mezzo PEC all'indirizzo indicato fin dalla manifestazione di interesse.

Alla seduta potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.

Durante tale seduta pubblica la Commissione giudicatrice comunicherà i punteggi relativi alle singole offerte tecniche e procederà all'apertura telematica delle offerte economiche direttamente dal sito del Mepa.

La segretezza delle offerte viene garantita dalla conservazione telematica della documentazione sulla piattaforma MePA.

La loro valutazione avverrà secondo i criteri e le modalità descritte al Art. 6, giungendo all'individuazione dell'unica valutazione numerica finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni naturali e consecutivi. La richiesta è effettuata secondo le stesse modalità previste dal presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il

concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio direttamente alla PEC degli operatori economici interessati.

La Commissione giudicatrice, all'esito delle operazioni di cui sopra, redige la graduatoria e comunica ai presenti la proposta di aggiudicazione provvisoria alla migliore offerta non anomala.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 110 del D.Lgs n. 36/2023, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta e unitamente al RUP, che ne fa parte, procede alla verifica dell'anomalia di cui al successivo punto b.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione rileva tempestivamente i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

a) Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Il RUP fa parte della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 36/2023, potendo altresì assumere il ruolo di Presidente.

b) Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 110 del D.Lgs. n.36/2023, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

c) Ipotesi di esclusione del concorrente

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, a beneficio degli operatori economici si riportano le principali ipotesi di esclusione del concorrente dalla procedura di gara:

- mancata sottoscrizione digitale della documentazione di gara (firma digitale PADES o CADES) ad eccezione di quella afferente alla busta amministrativa poiché qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n.36/2023;
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata presentazione, ove questi sia tenuto alla redazione, del rapporto di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.198/2006 da parte del concorrente;
- la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica, ovvero le altre irregolarità o carenze delle offerte già richiamate al punto b) del presente articolo;
- la presentazione di un'offerta economica uguale o maggiore dell'importo posto a base di gara;
- il mancato rispetto del formato A4 e/o del carattere 12 e/o dell'interlinea 1,15 della relazione tecnica;
- gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- gli operatori economici interdetti dalla partecipazione alle procedure finanziate con i fondi del PNRR o del PNC;
- la mancata effettuazione del sopralluogo nei termini e modalità riportati nella lettera di invito.

N.B.: Avvertenze

- Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
- È possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata: in tal caso, l'offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nella presente procedura, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute negli atti di gara e nel presente disciplinare con rinuncia ad ogni eccezione.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La stazione appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.
- L'aggiudicazione è adottata con determinazione del Responsabile unico del progetto. Tale provvedimento, fino a quando il contratto non sarà stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per la Fondazione.
- In caso di irregolarità derivanti dall'utilizzo della modalità telematica di inserimento della gara si terrà conto che la procedura si svolge "on line", pertanto verranno escluse imprese che hanno commesso irregolarità insanabili per disposizione di legge o tali da non consentire il rispetto del principio di parità di trattamento tra concorrenti.

- I punteggi verranno attribuiti tenendo in considerazione solamente i primi tre decimali arrotondati dopo la virgola.
- La stazione appaltante si riserva, altresì, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, di applicare le procedure di affidamento previste dall'art. 124 del D.lgs. n.36/2023.

Art. 18 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore non potrà cedere o subappaltare completamente l'esecuzione del contratto di appalto, pena l'immediata risoluzione dello stesso.

L'eventuale subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 D.L. n.77/2021, convertito in Legge n.108/2021, e delle modifiche così apportate all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n.36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/ elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- la mancata presentazione, ove questi sia tenuto alla redazione, del rapporto di cui all'art. 46 del D.Lgs. n.198/2006 da parte del concorrente non è sanabile mediante soccorso istruttorio;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a

pena di esclusione di cui all'art. 101 comma 3 D.Lgs. n.36/2023.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sempre facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Art. 20 – CONCLUSIONE DELL'AGGIUDICAZIONE STIPULA DEL CONTRATTO E TERMINI DI PAGAMENTO

Il RUP predispose la proposta di aggiudicazione definitiva, di cui all'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n.36/2023, sulla base delle risultanze della valutazione delle offerte da parte della Commissione e dopo la verifica dei requisiti richiesti e dichiarati dall'offerente.

Il Presidente della Fondazione, competente a disporre l'aggiudicazione definitiva, esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dispone l'aggiudicazione definitiva, che è immediatamente efficace, come disposto dall'art. 17 comma 5 del D.Lgs. n.36/2023.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e non equivale a stipula del contratto. L'offerta dell'aggiudicatario è comunque irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.

L'aggiudicazione è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.

Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. n.36/2023.

Dopo l'aggiudicazione la Fondazione invita l'aggiudicatario a:

- stipulare il contratto senza il rispetto del termine di cui all'art. 32 comma 9 del D.Lgs. n.50 del 2016, in quanto procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera "b" del D.L. n.76/2020 convertito con legge n.120/2020;
- versare l'importo relativo alle eventuali spese contrattuali previste per legge;
- costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 53 comma 4 del D.Lgs n.36/2023 per un valore pari al 5% dell'importo contrattuale;
- produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

N.B. Almeno 10 giorni prima l'aggiudicatario dovrà stipulare anche una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

La mancata costituzione della sopra richiamata garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria. La Fondazione conseguentemente aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La Fondazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023, si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara, in caso di fallimento, scioglimento del contratto con l'originario appaltatore, o nel caso di mancata costituzione delle garanzie di legge.

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del D.Lgs.

n.50/2016.

N.B. Fermo quanto più dettagliatamente disciplinato nel contratto, i termini di pagamento dell'aggiudicatario, compreso l'anticipo del 10%, sono regolati come segue: bonifico bancario a 60 giorni DFFM, come specificato nel capitolato.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, è riconosciuto all'impresa esecutrice, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, un premio di accelerazione giornaliero pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 20% del detto importo contrattuale. Il tutto nel limite delle risorse poste a base di gara.

Art. 21 – TRATTAMENTO DATI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del DPGR Regolamento UE n.2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati e del D.lgs. 196 del 2003 "Codice Privacy" e ss.mm. e ii..

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, alla Fondazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

a) Finalità del trattamento

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nei documenti presentati dai concorrenti, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

b) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

c) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni alla Fondazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50 del 2016, dalla Legge n. 241/90.

d) Diritti del concorrente interessato

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti previsti dal DPGR Regolamento UE n.2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e del D.lgs. 196 del 2003 "Codice Privacy" e ss.mm. e ii.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa di cui alla

piattaforma MePA.

- Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione ITS Meccatronico del Lazio;
- Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti della piattaforma di e-procurement del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MePA – Acquisti in rete PA) e i dipendenti della Fondazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

25

Art. 23 – COMUNICAZIONE DELLA FONDAZIONE EX ART. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI

La Fondazione invia le comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1, del D.Lgs. n.36/2023 (la comunicazione di aggiudicazione, di esclusione, la decisione di non aggiudicare un appalto, la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta; ove non sia indicato alcun indirizzo PEC ovvero in caso di problematiche connesse all'utilizzo di detto strumento, le comunicazioni sono inviate al numero di fax se l'utilizzo di questo ultimo mezzo è stato espressamente autorizzato dal concorrente o con raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto indicato dallo stesso.

Qualora il concorrente non indichi né l'indirizzo PEC, né il domicilio eletto né il numero di fax al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. n.36/2023, le stesse verranno inviate presso la sede legale del concorrente e al numero di fax indicati nella "domanda di partecipazione".

Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n.241 del 1990 il responsabile del procedimento per La Fondazione ITS Meccatronico del Lazio il Dott. Ing. Marco Micheli.

Ai sensi dell'art. 35 comma 2 D.Lgs. n.36/2023 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia nascente dall'esecuzione del presente appalto il foro competente è quello di Frosinone, per tutto quanto non rientrante nella giurisdizione amministrativa del TAR del Lazio.

Art. 25 - PUBBLICAZIONE

Il presente disciplinare unitamente alla lettera di invito, al capitolato speciale di appalto integrato e agli allegati della procedura è pubblicato sulla piattaforma di e-procurement del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MePA – Acquisti in rete PA) accessibile all'indirizzo: <https://www.acquistinretepa.it/>.

Analogamente sarà pubblicato l'esito della gara.